

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Portomaggiore
Dr. Nicola Minarelli

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig.ra Barbara Panzani

Al Segretario Generale
Comune di Portomaggiore
Dr.ssa Rita Crivellari

Al Dirigente Settore Finanze
Comune di Portomaggiore
Dr. Gianluca Venier

Verbale N. 15 /2021 del 22 Luglio 2021 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: *Parere in ordine alla Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto “Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 bilancio finanziario di previsione 2021-2023 e variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - terzo provvedimento con destinazione di quote vincolate avanzo 2020.”.*

Addì 22 luglio 2021, alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Portomaggiore, il Revisore Unico, **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2018*, notificata in data **02/10/2018**, **Prot. 11926** quale revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo **01.10.2018 – 30.09.2021**, presa visione della “*Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale (PCC n.21/2021 Settore Finanze)*” in oggetto sottopostagli per il tramite del *Dirigente Settore Finanze* dell’Ente (inviategli via posta elettronica ordinaria in data 20/07/2021) con la documentazione a corredo,

PREMESSO

- che il “*Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023*” è stato approvato con ***Delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 16.12.2020***, esecutiva per legge;
- che il “*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*” è stato approvato con ***Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 16.12.2020***, esecutiva per legge;
- che con ***deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 02.03.2021*** è stato eseguito il “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ex art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Conseguenti variazioni tecniche al Bilancio di Previsione 2020-2022 e al Bilancio di Previsione 2021-2023*”;
- che, inoltre, con ***deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 30.03.2021*** si è approvata la “*Relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011) e lo schema di Rendiconto dell’esercizio 2020*”;
- che il Revisore con proprio **Verbale n. 6 del 8 aprile 2021** ha approvato la “*Relazione sullo Schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020*” del Comune di Portomaggiore (FE);
- che con ***deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.04.2021***, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Tuel, è stato approvato il *Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020* in cui è evidenziato un “*disavanzo di amministrazione*” di complessivi **€ 4.227.079,80** e che il “*risultato di amministrazione 2020*” è positivo per **€ 4.330.044,39**;
- che come evidenziato nel proprio **Verbale n. 6 del 7 aprile 2020**, sul rendiconto 2019, il disavanzo di amministrazione 2019 aveva risentito dell’applicazione delle disposizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 e dell’art. 39 ter del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162, così come convertito in Legge 28/2/2020 n. 8 e che a seguito dell’accertamento del maggior disavanzo da accantonamento FAL a seguito delle disposizioni del richiamato art. 39 ter l’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2020 e n. 26 del 23.07.2020 ha approvato il piano di rientro del disavanzo da accantonamento FAL, come ivi previsto ai sensi delle disposizioni di cui al predetto art. 39 ter;

- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 39 ter, commi 2 e 3 DL 162/2019, così come convertito in Legge 28/2/2020 n. 8 e, pertanto, il piano di rientro del disavanzo da accantonamento FAL, approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2020 e n. 26 del 23.07.2020 non ha più validità stante la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che autorizzavano lo stesso;
- che l'Ente a fronte della suddetta sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale, con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13_ in data 22.06.2021** ha provveduto, per le motivazioni in essa riportate, a ridefinire i piani di rientro dal disavanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2020 e pertanto rivedere, come di seguito, la distribuzione del Disavanzo di cui al punto 13.10.3, dell'allegato 4/1 a Id.lgs.n.118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" come modificato dall'art. 1 del DM 07.09.2020:

Descrizione	Importo
DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2020, così composto (A+B+C):	€ 4.227.079,80
A) DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 (AL 31.12.2020) DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	€ 1.005.460,68
B) MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EX ART. 1 CO.848 L.205/17 (AL 31.12.2020) DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	€ 2.879.013,80
C) DISAVANZO DI GESTIONE (EX ART. 188 TUEL)	€ 342.605,32

- che l'art. 188 del D.Lgs 267/2000, recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura"*;
- che l'attuale consiliatura termina nell'esercizio finanziario 2021 e pertanto l'Ente doveva procedere a fornire copertura al disavanzo di euro 342.605,32 nell'anno 2021, applicando all'esercizio in corso l'integrale importo dello stesso;
- che l'Ente con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13_ in data 22.06.2021** con le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'Allegato A_1 della delibera, iscrive in Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, la quota di recupero del disavanzo di gestione 2020, a fronte delle disposizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 80/2021, di euro 342.605,32 al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.188 del TUEL;
- che l'art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021) (c.d. Decreto Sostegni bis) prevede: *"È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto"*;
- che a seguito dell'eventuale assegnazione di risorse nell'anno 2021 a fronte delle disposizioni del citato art. 52, l'Ente provvederà, se necessario, con successiva variazione a reintegrare gli stanziamenti di spesa oggetto delle variazioni di cui all'allegato A_1 e l'eventuale quota delle risorse assegnate non utilizzata, sarà accantonata in apposito fondo del bilancio di previsione 2021-2023 finalizzato al maggior recupero delle altre "linee" di

disavanzo rispetto alle quote annuali già iscritte in bilancio per l'annualità 2021;

- che l'art. 175, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 recita “8. *Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.*” e che l'Ente con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22.06.2021** ha provveduto ad adempiere all'approvazione della variazione di assestamento generale anno 2021, come da relazione redatta del Dirigente Settore Finanze, dott. Riccardo Natali, allegato B alla citata deliberazione;
- che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento **e renda pareri in materia di “proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio”**;
- **che** costituisce principio fondamentale dell'ordinamento finanziario che "... *“Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6” ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del Tuel “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” (come modificato dall'articolo 74 del D. lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. lgs. n. 126-2014)*;
- **che** i successivi commi 2, 3 e 4 della succitata norma dispongono:

<< 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a comunque almeno dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. >>

PRESO ATTO

- che l'Ente ha aderito alla “**Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**”, ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 11/12/2017**, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il “**Piano di riequilibrio finanziario pluriennale**” redatto in base alle linee guida della Corte dei conti avente per oggetto le misure da adottare in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario **per tutto il periodo 2017-2026**;
- che con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018**, è stato approvato il **ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91)** da ripianare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il **Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato**, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario **per tutto il periodo 2017-2023**;

- che in data 09.12.2019, a seguito del procedimento istruttorio condotto ai sensi dell'art. 243 quater del TUEL, la **Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 85/2019**, “*approva il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Portomaggiore ai fini del riequilibrio con le segnalate prescrizioni*”, che si limitano alle seguenti raccomandazioni: “*andranno innanzitutto adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare la regolarità della gestione, evitando accuratamente il ripetersi di situazioni di criticità finanziaria oggetto della procedura conclusasi con la approvazione del Piano*”;
- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, L'Organo di revisione economico finanziaria, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso all'Ente la “**Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi**”, poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui si sono riportati i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;
- che a fronte della suddetta Relazione, la **Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 10/2020** trasmessa allo scrivente a mezzo applicativo ConTE e acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.02.2020, prot.n. 1795, “**ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura.**”
- che con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22.06.2021** di assestamento generale del bilancio l'Ente, a seguito di un'analisi delle poste di bilancio ha provveduto a:
 - allineare la gestione di competenza alle effettive capacità di entrata e di spesa dell'ente;
 - garantire la copertura dei servizi espressamente previsti per legge;
 - garantire la copertura degli effetti conseguenti alla situazione di emergenza epidemiologica registrati nel corso dell'esercizio;
 - riprogrammare la spesa di investimento sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento dei cronoprogrammi delle opere;
 - adeguare lo stanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sulla base delle variazioni agli stanziamenti di entrata di cui si prevede l'accantonamento a Fondo;
 - verificare l'adeguatezza dello stanziamento del Fondo di Riserva;
- che:
 - già in sede di bilancio di previsione e con successive variazioni (in particolare con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22.06.2021**) è stata fornita adeguata copertura finanziaria alle quote annuali di recupero del disavanzo oggetto dei diversi piani di recupero in precedenza dettagliati;
 - i responsabili dei servizi hanno proceduto ad una puntuale verifica degli stanziamenti di bilancio di propria competenza non ravvisando necessità di ulteriori variazioni rispetto a quanto già deliberato;
 - dalla ricognizione dei debiti fuori bilancio non sono emersi debiti da riconoscere;
- che l'Ente **non si trova** in anticipazione di tesoreria, ovvero non utilizza in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ed anzi presenta alla data del 14.07.2021, di redazione della proposta in oggetto, un fondo di cassa pari ad € 4.507.245,79;
- che, a seguito delle applicazioni di avanzo disposte fino ad ora, il risultato di amministrazione 2020 risulta così suddiviso nelle diverse componenti:

Composizione risultato di amministrazione al 31.12.2020	Totale prima del presente provvedimento	
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020	4.106.974,67	
B) Avanzo Accantonato	€ 7.976.989,52	
Accantonamento per contenzioso	€ 72.462,68	
Ricorso Progettisti crollo Palestra	€ 72.462,68	

Fondo Crediti dubbia esigibilità	€ 2.573.187,00	
Fondo Anticipazione Liquidità (DL 35/2013)	€ 5.127.867,50	
Altri accantonamenti	€ 203.472,34	
Accantonamento INDENNITA' FINE MANDATO	€ 14.351,33	
Accantonamento FONDO ALIENAZIONI	€ 128.172,07	
Accantonamento fondo rischi e spese future - rinnovo contrattuale	€ 60.948,94	
C) Avanzo Vincolato	€ 356.869,37	
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	€ 214.887,44	
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 3.482,14	
Vincoli derivanti da mutui	€ 100.381,50	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 38.118,29	
D) Avanzo destinato ad investimenti	€ 195,58	
Avanzo disponibile/Disavanzo (F=A-B-C-D)	- 4.227.079,80	

- che con la proposta in oggetto si dispone l'applicazione di quote di avanzo vincolato, come dettagliato nel testo della proposta stessa e nel rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 898 della Legge 145/2018 e delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 823 della Legge 178/2020, per complessivi **€ 110.619,48**, così suddivisi nelle diverse componenti:

Composizione risultato di amministrazione al 31.12.2020			Totale avanzo dopo applicazione
	Avanzo disponibile dopo precedenti applicazioni		
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020	€ 4.106.974,67		3.996.355,19
B) Avanzo Accantonato	€ 7.976.989,52	2° Applicazione Avanzo	€ 7.976.989,52
Accantonamento per contenzioso	€ 72.462,68		€ 72.462,68
Ricorso Progettisti crollo Palestra	€ 72.462,68		€ 72.462,68
Fondo Crediti dubbia esigibilità	€ 2.573.187,00		€ 2.573.187,00
Fondo Anticipazione Liquidità (DL 35/2013)	€ 5.127.867,50		€ 5.127.867,50
Altri accantonamenti	€ 203.472,34		€ 203.472,34
Accantonamento INDENNITA' FINE MANDATO	€ 14.351,33		€ 14.351,33
Accantonamento FONDO ALIENAZIONI	€ 128.172,07		€ 128.172,07
Accantonamento fondo rischi e spese future - rinnovo contrattuale	€ 60.948,94		€ 60.948,94
C) Avanzo Vincolato	€ 356.869,37		€ 246.249,89
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	€ 214.887,44	€ 110.619,48	€ 104.267,96
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 3.482,14		€ 3.482,14
Vincoli derivanti da mutui	€ 100.381,50		€ 100.381,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 38.118,29		€ 38.118,29
D) Avanzo destinato ad investimenti	€ 195,58		€ 195,58
Avanzo disponibile/Disavanzo (F=A-B-C-D)	- 4.227.079,80	€ 110.619,48	- 4.227.079,80

- che complessivamente il **3° provvedimento di variazione**, parte della proposta di deliberazione in esame, si compendia delle seguenti risultanze:

Descrizione	2021	2022	2023
MAGGIORI ENTRATE	€ 82.439,67		
MINORI ENTRATE	€ 100.000,00	€ 40.726,00	€ 40.726,00

FPV ENTRATA			
UTILIZZO AVANZO	€ 110.619,48		
Totale variazioni Entrate	€ 93.059,15	-€ 40.726,00	-€ 40.726,00
MAGGIORI SPESE	€ 204.669,10	€ 61.000,00	
MAGGIOR FPV USCITA	€ -		
MINORI SPESE	€ 111.609,95	€ 101.726,00	€ 40.726,00
DISAVANZO			
Totale variazioni Spese	€ 93.059,15	-€ 40.726,00	-€ 40.726,00

- che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come risulta **dall'Allegato B)** alla proposta deliberativa;
- che dopo la presente variazione il **Bilancio di previsione 2021-2023** pareggia come segue (come da prospetto *Quadro generale riassuntivo assestato*, inviato unitamente alla documentazione in esame ai fini del predetto verbale):

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
27.762.579,52	14.628.128,90	14.471.903,74

- che l'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 145/2018, sancisce il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali e pertanto ai sensi l'articolo 1, comma 821, della Legge 145/2018, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- che con la proposta in esame vengono garantiti e salvaguardati gli equilibri di bilancio come risulta **dall'Allegato B)** alla proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che è stato evidenziato che **non ricorrono i presupposti** per l'adozione di provvedimenti amministrativi e finanziari rivolti al riequilibrio della **gestione di competenza e dei residui**, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000, così come si evincede dall'attestazione del Responsabile del servizio finanziario dr. **Gianluca Venier del 15.07.2021** allegata alla proposta deliberativa oggetto di esame (*Allegato C*);

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di destinazione e degli equilibri di bilancio;
- la coerenza ed invarianza con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 118 del 23-06-2011 e s.m.i che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all'allegato A/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";
- l'articolo 193, comma 1, del T.U.E.L che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- le variazioni apportate al **Bilancio di previsione 2021-2023** come in premessa richiamate;
- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, espressi rispettivamente in data **14.07.2021** e **15.07.2021**, sensi degli articoli 49, 147 e 147bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal **Dirigente Settore Finanze** dell'Ente **dr. Gianluca Venier** ed apposti sulla proposta di deliberazione **PCC n.21/2021**;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;
- le motivazioni addotte in merito alla **dichiarazione di immediata eseguibilità** della deliberazione;

RILEVATO

- che i provvedimenti proposti garantiscono il **permanere degli equilibri di bilancio**, come dai prospetti allegati;

TUTTO CIO' PREMESSO

- il Revisore Unico **esprime parere favorevole** (ai sensi dell'art.239 del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze PCC n.21/2021** in oggetto testé esaminata;

Portomaggiore, 22 luglio 2021

Il Revisore Unico

Lorena Rebecchi
F.to in digitale